

PETROCELLI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della mozione n. 288 (testo 2), presentata dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Liuzzi*).

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 6) Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione ed utilizzazione di tabulati telefonici del senatore Antonio Milo, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (ore 19,16)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV, n. 6, recante: «Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione ed utilizzazione di tabulati telefonici del senatore Antonio Milo, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 51253/2013 RG)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea l'accoglimento della domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione ed utilizzazione di tabulati telefonici emesso nei confronti del senatore

Milo, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti.

Chiedo al relatore, senatore Pagliari, se intende intervenire.

PAGLIARI, *relatore*. Signora Presidente, mi rimetto alla relazione scritta, salvo alcune annotazioni.

La richiesta riguarda un'accusa di associazione con lo scopo «di commettere un numero indeterminato di reati di falso e truffa aggravata, ponendo in essere condotte ripetute e reiterate finalizzate a trarre in inganno il competente Servizio sanitario integrativo per le competenze dei parlamentari». Si richiede l'autorizzazione ad utilizzare i tabulati telefonici per localizzare la presenza del senatore Milo nei locali di un centro fisioterapico e per definire quindi la certa presenza o l'assenza. Le indagini sono ad un punto nel quale la certa presenza determinerebbe lo scagionamento del senatore Milo, mentre l'assenza ne determinerebbe il rinvio a giudizio.

Le questioni poste dal senatore Milo sono sostanzialmente tre. In primo luogo, l'applicazione della legge n. 140 del 2003 anche all'utilizzazione dei tabulati ai fini della localizzazione del senatore; da questo punto di vista, la Giunta, che ha approvato a maggioranza, ha ritenuto che la legge n. 140, non contenendo divieti, sia applicabile al caso in questione. In secondo luogo, il senatore Milo, in estrema sintesi, pone la questione di una supposta carenza di motivazione della richiesta della procura della Repubblica, sulla quale la valutazione della Giunta è stata negativa, nel senso che alla richiesta sono allegati due atti di polizia giudiziaria che chiariscono esattamente qual è la ragione della richiesta: è una motivazione *per relationem* assolutamente conforme a legge. La terza questione posta dal senatore Milo è relativa alla discrasia temporale tra i reati e la temporistica dei tabulati, nel senso che i tabulati si riferiscono al periodo che va dal 4 marzo 2012 al 31 dicembre 2013, mentre le fatture contestate riguardano un periodo temporale non integralmente coincidente con quello dei tabulati. Ma da questo punto di vista una fattura in particolare, la n. 19 del 2012, attesta l'acquisto di un pacchetto che ha evidentemente un periodo di fruizione che va oltre e quindi la discrasia temporale così si conclude. Questa è in sintesi la questione; rinvio alla relazione scritta per un'esposizione più completa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Milo. Ne ha facoltà.

MILO (*GAL*). Signora Presidente, ho scritto una memoria, anche e soprattutto perché non sono un giurista. Ma in verità, già dalla relazione molto succinta del collega Pagliari, comprendo il perché di questo voto della Giunta, che mi lascia veramente molto perplesso.

In primo luogo, dalle relazioni della polizia giudiziaria praticamente non si evince quello che dice il relatore Pagliari, perché non si parla del sottoscritto, ma di altri soggetti. Addirittura – e poi passo alla lettura della

mia relazione – per quanto riguarda le fatture, io non ho acquistato, né dalle indagini si evince che siano stati acquistati, pacchetti di terapie semplicemente perché le fatture vanno fatte a valle e non a monte.

La tempistica dei tabulati la dice lunga su quella che è stata l'indagine su questa vicenda, che non tocca me personalmente perché si tratta di un'indagine partita su una struttura che nulla ha a che vedere con la mia persona, se non per il semplice fatto che mi recavo lì a fare le terapie che tuttora faccio.

Al di là di questo, torno al merito della questione. Per rendere i colleghi di quest'Aula coscienti di quello che andremo a votare, vorrei fare una sintesi di questa storia. La procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ai sensi dell'articolo 4, della legge n. 140 del 2003 ha chiesto l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati telefonici, comprese le informazioni inerenti al *local positioning*. Non comprendo se chi va a fare le terapie deve anche e soprattutto portare con sé il telefono. Questo però non è importante perché, nel momento in cui avranno i tabulati, sicuramente verificheranno che io ero in quel centro. Sono stati chiesti i tabulati di ben otto utenze cellulari – dovevo andare a fare la terapia con una monovolume per portarmi tutto, compresi *tablet*, iPad e telefonini – riferiti al periodo compreso negli ultimi ventiquattro mesi dalla notifica di questa richiesta di autorizzazione.

L'ipotesi investigativa su cui si fonda tale richiesta è formulata in un provvisorio capo d'imputazione secondo cui lo scrivente sarebbe partecipe di un'associazione per delinquere promossa e organizzata dal *dominus* e gestore di fatto del centro fisioterapico Fisiodomus, con la partecipazione degli amministratori e di un dipendente del predetto centro. Tale associazione sarebbe finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati di falso e di truffa.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari proponeva di accogliere la richiesta della procura di Napoli, sostenendo che la Corte costituzionale non assegna alla Camera un potere di riesame di dati già valutati dall'autorità giudiziaria, ma solo il potere di riscontrare, attraverso l'analisi della motivazione dell'atto, la non implausibilità degli stessi sotto il profilo della necessità. Nel caso di specie la richiesta dell'autorità giudiziaria cita due annotazioni della polizia giudiziaria, con le quali la stessa rappresentava la rilevanza investigativa riferita all'acquisizione dei tabulati inerenti alle utenze in uso al sottoscritto.

La proposta formulata dalla Giunta risulta essere del tutto illogica nonché in stridente contrasto con la normativa che disciplina la materia e con l'interpretazione che della stessa ha fornito la Corte costituzionale.

Oltre tutto la legge n. 140 del 2003 prescrive che quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, o acquisire tabulati di comunicazioni, l'autorità competente deve richiedere l'autorizzazione alla Camera alla quale il soggetto appartiene, enunciando il fatto per il quale è in corso il procedimento e fornendo alla Camera stessa gli elementi su cui si fonda il provvedimento; elementi che non esistono. La legge citata dispone altresì che

il giudice per le indagini preliminari deve richiedere l'autorizzazione del Parlamento qualora ritenga necessario – non rilevante – utilizzare nei confronti di un parlamentare le intercettazioni o i tabulati acquisiti nei confronti di un altro soggetto.

Dal combinato disposto delle norme citate emerge con chiarezza che le richieste di autorizzazione all'acquisizione ed utilizzazione di intercettazioni o tabulati telefonici devono indicare la necessità di utilizzare i tabulati, cui le stesse fanno riferimento, e che tale necessità deve risultare da precisi elementi di fatto che non esistono.

Al riguardo, con la sentenza n. 188 del 26 maggio 2010, la Corte costituzionale ha confermato tale interpretazione ed ha stabilito che la legge citata significativamente prescrive che tanto il compimento – nei confronti diretti del parlamentare – dell'atto da autorizzare preventivamente, quanto l'autorizzazione all'utilizzazione nei confronti del parlamentare medesimo di un atto già compiuto nei confronti di altro soggetto devono essere assistiti da un criterio di «necessità».

La Corte costituzionale ha precisato altresì che, se è pur vero che la valutazione circa la sussistenza di tale necessità spetta indubbiamente all'autorità giudiziaria richiedente, è altrettanto vero che alla Camera di appartenenza del parlamentare compete il potere – e il dovere – di valutare tale necessità ai fini dell'indagine in corso. A tale scopo l'autorità giudiziaria è tenuta a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento ed a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale della richiesta stessa.

Ai fini ora detti, un riguardo particolare è da riservare alla natura dell'atto da compiere e alla sua attitudine a compromettere i valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria deve commisurare, essa per prima, le proprie scelte all'esigenza del sacrificio minimo indispensabile dei predetti valori costituzionalmente garantiti.

Ebbene, in caso di acquisizione di tabulati di conversazioni telefoniche relativi ad apparecchiature in uso ad un parlamentare, tanto più se corredati dai dati relativi al *local positioning*, tale attività investigativa è connotata da una notevole capacità intrusiva, e la stessa deve dunque soggiacere anche alle garanzie richieste dall'articolo 15 della Costituzione in rapporto alle limitazioni della libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione. È notorio, infatti, che i tabulati consentono di apprendere e individuare non solo tutti i contatti con altre utenze e la loro collocazione temporale, ma anche il cosiddetto tracciamento, vale a dire le localizzazioni e gli spostamenti dei soggetti detentori dell'apparecchio. Il che, così come affermato espressamente dalla stessa Corte costituzionale, in caso di utenze nella disponibilità di un parlamentare può aprire squarci di conoscenza sui suoi rapporti, specialmente istituzionali...

PRESIDENTE. Senatore Milo, dovrebbe concludere il suo intervento.

MILO (*GAL*). Va bene, signora Presidente, ma la mia relazione è lunga, anche e soprattutto perché ritengo sia superficiale quella della Giunta.

PRESIDENTE. Lei dovrebbe comunque sintetizzare il suo intervento e, poi, se vuole, allegarlo al Resoconto odierno.

MILO (*GAL*). Lo sintetizzo e poi chiederò anche che venga allegato. Le domando, però, ancora qualche minuto di pazienza.

Le informative allegate alla richiesta di autorizzazione affermano che la rilevanza dei tabulati in questione deriverebbe dalle intercettazioni di comunicazioni telefoniche intrattenute dal sottoscritto con il gestore del centro di fisioterapia in argomento – ritengo che questo passaggio sia importante – ma il contenuto delle predette comunicazioni non è riportato nelle stesse informative in esse praticamente non vi è nulla di tutto questo. In particolare – è agli atti non trasmessi a questa Camera – nelle conversazioni in questione il sottoscritto, intercettato, lamenta a più riprese che, malgrado avesse usufruito delle prestazioni fisioterapiche e regolarmente pagato le stesse, il centro non aveva ancora provveduto ad emettere le relative fatture (addirittura vi sono alcune fatture che io ho pagato, ma che non sono state emesse).

In un'intercettazione – lo dico al collega Pagliari, che è relatore – si trascrive: «Le fatture, Alì» – perché questo soggetto non era un italiano – «me le vuoi fare o ti devo denunciare alla Guardia di finanza?». Non comprendo perché la procura di Napoli non trasmetta queste intercettazioni e non trasmetta alcuna intercettazione del sottoscritto.

Allegherò tutto il materiale, ma vorrei far riflettere non solo sul dato tecnico dell'eventualità che si debba autorizzare o meno l'acquisizione dei miei tabulati, ma anche e soprattutto perché mi diceva un mio collega che qualcuno in Commissione giustizia parlava di onestà intellettuale. Rispetto soprattutto all'onestà intellettuale di chi relaziona e di chi espone, chiederei allora di votare contro questa richiesta di autorizzazione. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Scavone*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, per la verità mi permetto di chiedere – ma mi piacerebbe dire, esigo – l'attenzione. Non perché si tratti di una questione relativa al senatore Milo, di cui mi vanto essere amico, ma perché la questione che oggi trattiamo in quest'Aula attiene al bene più prezioso che noi abbiamo, vale a dire la nostra libertà. Per questa ragione, non vi potete permettere il lusso di essere disattenti! Voi siete custodi, noi siamo custodi della nostra libertà e dobbiamo essere custodi attenti e non distratti.

Va, innanzitutto, precisato che il mezzo di prova richiesto – e mi rivolgo a lei, senatore Pagliari – costituisce, attraverso lo strumento, in realtà, occasionale del traffico telefonico, quello che si definisce pedina-

mento elettronico. Si tratta, in termini più chiari e diretti, di raggiungere lo stesso risultato che si sarebbe conseguito facendo pedinare il collega Milo ininterrottamente per due anni. Si tratta, con tutta evidenza, quindi, di un provvedimento gravemente invasivo dei diritti fondamentali di libertà. Ecco perché dicevo che qui si parla di diritti di libertà, non della vicenda della procura della Repubblica di Napoli e del senatore Milo.

Indubbiamente, questo mezzo istruttorio così fortemente invasivo è indiscutibilmente sproporzionato e ridondante rispetto allo scopo che si vuole perseguire. In primo luogo, perché i risultati che si otterrebbero da questo accertamento istruttorio sarebbero equivoci e non determinanti rispetto ai fatti, per quanto ci è dato (ovviamente, superficialmente) conoscere. Noi ci rendiamo conto che si chiede l'esame degli spostamenti di sei – dico sei – cellulari, due dei quali intestati al senatore Milo ma nel possesso dei figli del senatore (quindi ci sarebbe un'invasione anche negli spostamenti dei figli e non solo del senatore Milo, quindi di tutti i componenti della sua famiglia). Per fare cosa? Per accertare nulla.

Vedete, colleghi, credo che la migliore testimonianza della verità di quanto dico sia nelle vostre stesse esperienze personali. Chi di voi, infatti, lascerebbe acceso il proprio cellulare, che notoriamente squilla di continuo, mentre si sottopone ad una fisioterapia, attività che presuppone, ad un tempo stesso, concentrazione e rilassamento? Voi avete lì, al vostro fianco, il cellulare che squilla mentre ricevete la prestazione fisioterapica e ripetutamente rispondete e lo utilizzate: è paradossale. Credo che a ciascuno di voi capiti di lasciare il cellulare ad un proprio collaboratore perché eventualmente risponda e riferisca delle domande che ha ricevuto.

Se quello che affermo trova un minimo di riscontro nella verità – e sono sicuro che nella vostra coscienza avete già risposto affermativamente – dovrete necessariamente convenire sulla sostanziale inutilità del mezzo istruttorio. Senatore Pagliari, non scriva, mi ascolti per un solo attimo. Ciò che è inutile allorquando si comprimono le libertà non è semplicemente superfluo ma diventa iniquo e gravemente pericoloso.

In secondo luogo, l'accertamento è sproporzionato rispetto al delitto per il quale si procede e al bene giuridico che si intende tutelare. Da un lato, infatti, si pone una presunta truffa, senza dubbio un delitto grave, ma contro il patrimonio, e, dall'altro, invece il sacrificio grave e prolungato del bene della riservatezza e della tutela dei dati sensibili della personalità. Il bilanciamento dei valori giuridici in gioco, alla luce del loro rilievo e rango costituzionale, costituisce infatti la vera stella polare di tutte le interpretazioni di norme penali incriminatrici e processuali.

Consentitemi a questo punto un momento di tecnicismo: un autorevole riscontro alla ricostruzione che vi ho offerto ci viene proprio dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 238 del 1996, dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'articolo 224 del codice di procedura penale nella parte in cui prevedeva la possibilità per il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, di disporre di misure anche atipiche che incidessero sulla libertà personale dell'indagato o imputato o di terzi per ogni tipo di reato, a prescindere dalla sua gravità e offensività.

Il caso concreto che portò alla decisione della Consulta è noto, credo, a molti di voi. È quello della cosiddetta Madonnina di Civitavecchia. Nel 1995, i componenti di una tale famiglia Gregori affermarono di aver visto lacrime di sangue spuntare dagli occhi della statua della Madonna posta nel viale di casa. Dopo poco, la casa divenne meta di folle, curiosi e fedeli. La procura di Civitavecchia, procedendo per il reato di abuso della credulità popolare (reato contravvenzionale che prevede l'arresto fino a tre mesi o un'ammenda) ordinò un prelievo coattivo di sangue dai membri di tutta la famiglia Gregori, che si opposero finendo, grazie ad un'ordinanza del gip, dinanzi alla Corte costituzionale che decise appunto nel modo su indicato che vi ho appena riferito. Vale a dire, in conseguenza di un reato, ovvero di una contravvenzione, che presumeva soltanto la pena dell'arresto fino a tre mesi o, in alternativa, un'ammenda, quella procura aveva chiesto al gip di ordinare a tutti i membri della famiglia di sottoporsi ad un esame del sangue per verificare se quel sangue era uguale a quello prelevato dalla statua posta nel viale. Ebbene, la Corte costituzionale disse no. Disse no e dichiarò la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 224, comma 2, del codice di procedura penale.

Indubbiamente, poi, il vuoto legislativo è stato colmato con la legge 30 giugno 2009, n. 85, che, seppure per il reato di truffa, pur non escludendo che si possano adottare anche strumenti di indagine così invasivi, ha fissato un principio di bilanciamento tra il bene giuridico da tutelare ed il bene giuridico della libertà individuale. Signori, qui stiamo parlando di fatture per un complessivo totale di 6.000 euro. Noi, per 6.000 euro, consentiamo ad un ufficio giudiziario di spendere migliaia e centinaia di migliaia di euro per fare un accertamento e per pedinare, negli ultimi due anni, il senatore Milo.

Concludo, signora Presidente. Onorevoli colleghi, non avete la possibilità di essere disattenti. Vi ripeto quanto ho detto all'inizio del mio intervento: voi non potete essere custodi disattenti del nostro bene più prezioso, la libertà, che seppur, in determinate condizioni, può essere giusto comprimere e sacrificare. Non lo deve essere per ragioni inutili, come quelle della richiesta della procura napoletana. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signora Presidente, in due minuti vorrei invitare il presidente Stefano e il collega Pagliari ad avere un po' più di coraggio e a proporci l'abolizione dell'articolo 68 della Costituzione, oppure a trasformarlo nel senso di prevedere che ogni parlamentare possa essere sottoposto a perquisizione, arrestato, intercettato in qualsiasi forma, eccetera, e che gli possa essere sequestrata qualsiasi corrispondenza. Infatti, se i Padri costituenti hanno voluto mettere questo articolo, cari colleghi, il motivo ci sarà stato.

Voi venite meno a quella che è stata una filosofia dei Padri costituenti: sangue e manette non sono nel DNA di riformisti e di persone per-

bene; è nel DNA e nei neuroni di chi vuol solamente dare soddisfazione alle procure o essere dalla loro parte per cercare eventualmente di non essere non indagato in caso di situazioni particolari che lo riguardano.

FORNARO (*PD*). Ma piantala!

BARANI (*GAL*). È per questo – credo – che oggi venga meno quella che è la filosofia di coloro che sono stati Padri costituenti. Credo che oggi sia un'ulteriore giornata nera per coloro che hanno fatto la Costituzione, che – ahimè – si stanno rivoltando nella tomba, grazie a voi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di intervenire il relatore, senatore Pagliari.

PAGLIARI, *relatore*. Signora Presidente, credo che a questo punto sia bene ritornare sull'accusa. L'accusa è di falso e truffa aggravata ai sensi dell'articolo 416 (cioè anche con l'associazione a delinquere). Il problema è quello di verificare se le fatture che il senatore Milo ha presentato al Senato per avere il rimborso di queste cure fisioterapiche siano legate a prestazioni effettivamente avvenute.

PRESIDENTE. Alla Camera dei deputati: allora il senatore era deputato.

PAGLIARI, *relatore*. Alla Camera, chiedo scusa.

Occorre verificare se siano state legate a prestazioni effettive, oppure no. La motivazione per cui viene richiesta l'autorizzazione ad usare i tabulati – non parliamo, quindi, di intercettazioni, ma di localizzazione – è finalizzata ad accertare in modo certo se il senatore Milo sia andato oppure no in quel centro, con l'evidenza che questo accertamento non è «contro» il senatore Milo, ma può anche essere a suo favore.

Il punto è il seguente: la rilevanza della verifica dei tabulati è nella stessa ragione di questo completamento della prova. L'elemento è questo, non ci sono altri elementi, ma c'è una chiarezza di fattispecie che non consente, se vogliamo ragionare in termini obiettivi, di parlare di disonestà intellettuale o altro. Questi sono i dati giuridici, e rispetto ad essi dobbiamo verificare la rilevanza e la mancanza del *fumus persecutionis*. Questo è stato fatto certamente in un'ottica dell'articolo 68, che è una garanzia ma non è un privilegio. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

GIOVANARDI (*NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*NCD*). Signora Presidente, vorrei fare un appunto su questioni rilevanti perché toccano ognuno di noi, e fra l'altro riconfermano cose che l'opinione pubblica forse non ha ancora compreso, ossia che un parlamentare, come qualsiasi cittadino, può essere sottoposto ad un'indagine penale senza alcuna autorizzazione, e che nei suoi confronti possono essere sollevate accuse molto gravi. Ma ora non siamo nel momento in cui si discute se un parlamentare può essere inquisito o processato: stiamo intervenendo in materia semplicemente probatoria.

L'accusa è la seguente. Il senatore avrebbe ordinato delle terapie per un pacchetto da 4.000 o 6.000 euro. Poi, rispetto ad indagini evidentemente su un giro più vasto che non coinvolgeva le prestazioni che il senatore – così sostiene – sta ancora ricevendo in quel centro, nella relazione si dichiara che le testimonianze dei dipendenti del centro fisioterapico non hanno fornito elementi investigativi certi circa l'uso di quei pacchetti di terapie che sono stati poi rimborsati dal Senato o dalla Camera.

Che cosa dicono i magistrati? Per avere la certezza, bisogna esaminare 24 mesi di tabulati con la localizzazione dei cellulari per verificare se in quei due anni le celle hanno mai registrato i contatti dei cellulari del senatore in prossimità o nel centro.

La prima obiezione che mi viene in mente è la seguente. Il relatore ha dichiarato che se c'è questo tipo di aggancio, allora abbiamo una prova a suo favore; ma se questo tipo di aggancio manca, può darsi che il cellulare del senatore fosse spento nel momento in cui andava a fare la terapia. Dunque, si chiede di esaminare 24 mesi di tabulati, con centinaia o migliaia di telefonate, ma se anche, dall'esame di tutte le telefonate di tutti i cellulari, di tutte le localizzazioni, venisse fuori che in quel centro le visite siano state scarse, che cosa si dimostrerebbe? Che il senatore è un truffatore? Mi domando dal punto di vista logico che significato abbia una richiesta di questo tipo. Se avessero detto di voler controllare soltanto quella cella per verificare se negli anni c'è stata la presenza del senatore in quella zona sarebbe già stato diverso. Andare ad esaminare per 24 mesi tutti i cellulari e tutti i contatti, che saranno migliaia e migliaia, per dimostrare cosa? Che eventualmente il soggetto è stato poco in quel determinato posto o c'è stato qualche volta?

Come fanno a dimostrare che non abbia fatto le terapie per le quali ci saranno state anche delle diagnostiche? Ci sarà stato un medico che ha fatto una ricetta; ci sarà qualcosa che documenta, dal punto di vista dell'indagine, se effettivamente la prestazione vi sia stata o meno. Da qui a chiedere l'autorizzazione per indagare su 24 mesi di tabulati e su sette cellulari mi sembra che ci sia una certa sproporzione e che ci sia anche una certa invadenza che prescinde totalmente dalla consistenza dell'accusa. (*Applausi del senatore Esposito Giuseppe*).

GIARRUSSO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la questione è particolarmente odiosa, perché riguarda uno dei privilegi accordati al nostro *status*: avere rimborsi medici che altri cittadini non hanno. (*Commenti del senatore Amoroso*).

GIOVANARDI (NCD). Quali privilegi? Noi li paghiamo.

GIARRUSSO (M5S). E di questo privilegio uno dei membri di questo consesso è addirittura accusato di averne abusato.

Come si è scoperta questa cosa? Non è stato detto e invece andrebbe detto.

Il centro medico a cui si è rivolto il collega era una cartiera; sì, una cartiera che emetteva fatture per prestazioni sanitarie dopo che il centro medico era stato chiuso: il centro medico dunque era chiuso, ma continuava ad emettere fatture per prestazioni sanitarie fantasma. In questa bella associazione a delinquere è caduto anche il collega Milo.

A quel punto la magistratura ha fatto una cosa molto semplice, perfettamente legittima e rispettosa delle prerogative: ha chiesto semplicemente l'acquisizione dei tabulati telefonici del senatore – non parliamo quindi né di pedinamenti, né di invasione di chissà quale sfera – per sapere se i cellulari del senatore Milo fossero presso o nel centro medico quando lui diceva di essere là per usufruire delle prestazioni sanitarie. Nulla di più, nulla di meno.

Si tratta quindi, secondo noi, di un atto doveroso, che non lede assolutamente le prerogative dei parlamentari, rispettoso delle garanzie previste dalla Costituzione, quelle garanzie che voi oggi in Commissione avete ribadito di voler avere anche nel Senato che verrà (e di questo i cittadini vi ringrazieranno presto). (*Applausi del senatore Endrizzi*).

Per questo motivo noi del Movimento 5 Stelle riteniamo che l'autorizzazione debba essere data e con convinzione, perché non si può abusare di un privilegio di questo tipo in quanto vuol dire «abusare» due volte, senza rispetto dei cittadini che là fuori fanno i salti mortali per avere molto meno di queste prestazioni. Qui invece si arriva addirittura ad abusarne.

Consentiamo dunque alla magistratura di fare il suo corso: il senatore Milo vada ad esporre le sue buone ragioni nei tribunali, con gli avvocati, come fanno i cittadini normali di questo Paese. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bignami*).

PRESIDENTE. Penso che, al di là della questione, sia comunque giusto precisare che i senatori pagano un contributo a carico delle loro indennità per l'assistenza integrativa. È giusto che questo si sappia. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD. Proteste dal Gruppo M5S*). Penso che chi ascolta debba sapere come funzionano le prestazioni sanitarie per i parlamentari.

SANTANGELO (*M5S*). Vallo a dire in televisione! (*Proteste dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Penso che sia giusto dare un'informazione completa sullo *status* del parlamentare.

ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, signori senatori, lo dico subito con preoccupazione e con disagio. Nei lavori di Giunta, in Commissione e in Aula, si stanno creando delle condizioni di pre-giudizio. E mi spiego meglio.

Chi fa parte di quello schieramento di opposizione da sempre convintamente garantista, perché valuta a prescindere dalla parte politica, viene giudicato indipendentemente dalla valutazione delle questioni di merito, sia in fatto che in diritto. Gli esempi si potrebbero moltiplicare. Questo, lo dico chiaramente, non mi piace.

Infatti, anche per quanto riguarda la richiesta di utilizzazione di tabulati telefonici che coinvolge il senatore Antonio Milo, non mancano aspetti che, a voler essere eufemistici, potremmo definire singolari. Il senatore Milo avrebbe dato vita ad una «associazione» per commettere un numero indeterminato di reati, finalizzati a trarre in inganno il Servizio sanitario integrativo per le competenze parlamentari. Il tutto sarebbe avvenuto – stando alla data delle tre fatture contestate – in un arco di tempo che va dal 23 dicembre 2011 al 27 dicembre 2012.

Come emerge dalla richiesta pervenuta dalla procura della Repubblica di Napoli – cito testualmente, senatore Giarrusso – «le testimonianze dei dipendenti del centro fisioterapico non hanno fornito elementi certi». E nessuna altra prova sembrerebbe essere emersa.

Allora, mi chiedo e vi chiedo, signori senatori: se non ci sono elementi certi, di che cosa noi stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo inevitabilmente entrare nel merito: stiamo infatti parlando di una richiesta di acquisizione di tabulati telefonici, necessari all'autorità giudiziaria per accertare se effettivamente il senatore Milo si è recato nel centro fisioterapico citato per svolgere le attività di cura fatturate.

Al di là della sproporzionata e irragionevole richiesta di indagini ulteriori, rispetto a quelle già effettuate e relative alla verifica di tre fatture (ripeto: tre fatture), c'è un evidente salto logico-giuridico: se si vogliono utilizzare i tabulati telefonici esclusivamente per localizzare la scheda SIM in uso al senatore Milo, mi chiedo: cosa proverebbe la mancata presenza di tale utenza telefonica nel centro in questione?

C'è un inaccettabile ribaltamento dell'onere della prova. Si dà luogo ad una equazione: la scheda SIM non è stata «localizzata» in quell'area, eguale il senatore Milo non si è recato in quel centro. Proprio oggi, prima di venire in Aula, ho lasciato ad un collaboratore il mio telefono cellulare per non essere disturbata durante i lavori dell'Assemblea; quindi, seguendo lo stesso ragionamento del relatore o, meglio, la stessa equazione, oggi io non sono qui. Io oggi non sono qui. È così, senatore Pagliari? (*Commenti del senatore Endrizzi*). Io non ti ho interrotto, hai capito? Cerca di essere educato, perché io non ti ho interrotto!

Vogliamo allora affermare che per tutti i cittadini c'è la libertà di fare eventuali sedute di fisioterapia lasciando a casa o in macchina il proprio cellulare, meno che per i parlamentari? Se fosse così, badate, sarebbe a rischio l'indipendenza stessa dei parlamentari, che per poter esercitare la propria attività senza condizionamenti dovrebbero godere di un livello di riservatezza almeno – ripeto: almeno – pari a quello che normalmente si riconosce ad ogni cittadino. Si tratta di prerogative costituzionali non negoziabili. Non capisco, neppure inquadrati in un periodo di antipolitica galoppante, come tali elementari principi possano essere considerati desueti o non vincolanti. L'autonomia dei parlamentari, così come del resto è stata costruita dai Padri costituenti, è alla base della nostra democrazia.

In sede di dibattito in Giunta alcuni colleghi hanno sostenuto che nel caso del senatore Milo non si configurerebbe quel *fumus persecutionis* che noi siamo chiamati a valutare. Faccio però notare che la richiesta di acquisizione dei tabulati non copre lo spazio temporale delle già citate tre fatture, ma arriva fino al 31 dicembre 2013, cioè oltre un anno dopo l'ultima certificazione presentata. Il relatore, senatore Pagliari, per spiegare questa contraddizione, ha fatto propria la versione della procura, che sostanzialmente è la seguente: se il senatore Milo ha acquistato dei pacchetti di prestazioni fisioterapiche, è plausibile che le cure si siano svolte successivamente. Ma interrogiamoci: e se invece le cure si fossero svolte in un periodo antecedente oppure, per ipotesi, si fossero svolte in altro luogo, magari a domicilio? Questo ragionamento del relatore, nel brancolare nel buio, come si dice in diritto, «prova troppo».

Alla luce anche di questi aspetti, è evidente che: non c'è alcuna rilevanza investigativa nell'acquisizione dei tabulati, che proverebbero al massimo che un senatore non porta con sé il cellulare quando svolge sedute di fisioterapia; non c'è una motivazione adeguata per questa richiesta; non c'è logicità, vista la discrasia temporale tra i fatti contestati e il periodo a cui fanno riferimento i tabulati richiesti.

Per questo confermo, a nome del Gruppo di Forza Italia, il voto contrario all'acquisizione e all'utilizzo dei tabulati telefonici, invitando questa Assemblea a respingere quanto deciso dalla Giunta, perché far venir meno le garanzie dei parlamentari, senza alcun fondamento giuridico, significa indebolire le regole stesse della democrazia. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Collegli, avverto che è pervenuta una richiesta di votazione a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, corredata dalle firme del prescritto numero di senatori.

FERRARA Mario (*GAL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario (*GAL*). Signora Presidente, in Giunta ho provato ad argomentare su tre enunciati di riferimento. Il primo è la mancata previsione... (*Brusio*). Presidente, mi scusi se la disturbo...

PRESIDENTE. Prego, proceda.

FERRARA Mario (*GAL*). Capisco che la mia richiesta può anche essere connotata da una certa presunzione e capisco che i colleghi della Giunta forse mi hanno sentito sin troppo argomentare in proposito, ma gradirei che non io ma la Presidenza riprendesse gli stessi sulla scorta della doverosa attenzione ad un problema che non riguarda soltanto il senatore Milo e me, modestissimo oratore, ma tutto il Parlamento per il carattere di precedente che la nostra deliberazione potrà assumere ai fini della dottrina e dell'interpretazione costituzionale.

Infatti, rispetto alla mancata previsione normativa, cioè al fatto che l'articolo 68 della Costituzione non parli di posizionamento attraverso sistemi telematici, ma parli soltanto di – cito testualmente in modo che i colleghi possano seguire meglio – autorizzazione per «intercettazioni,» – ripeto: intercettazioni – «in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza», sottolineo che di questo abbiamo a lungo dibattuto.

Avevo chiesto pregiudizialmente che i colleghi deliberassero in ordine alla restituzione degli atti al magistrato requirente (precedente già osservato nella pratica relativa all'autorizzazione che non abbiamo concesso per il senatore Sco), nel senso che o il magistrato lo può fare o, se non lo può fare, non può domandarcelo. Se lo può fare, lo faccia comunque; ma nel caso in cui non lo possa fare questo determina una disparità di trattamento: infatti, nel caso del *local positioning*, vale a dire della localizzazione attraverso le intercettazioni, per un cittadino qualsiasi, non parlamentare, andrebbe chiesta l'autorizzazione al gip; in questo caso, invece, il parlamentare potrebbe essere localizzato senza la previa garanzia del giudice. Quindi, sia per la mancata previsione sia per la disparità di trattamento, avevo richiesto che i documenti venissero restituiti.

Il senatore Pagliari, in relazione, ha citato una sentenza della Corte la quale dice che la garanzia non può che riguardare l'ambito funzionale e quindi non qualsiasi cosa sia al di fuori dell'ambito funzionale, che sappiamo non essere previsto soltanto per il Capo dello Stato ma anche per l'attività parlamentare, come stabilito dalla Corte. Quindi, nel caso in

cui tutto riguarda la funzione, tutto deve essere autorizzato. Ma allora soltanto nel caso, da me non condiviso come da altri componenti, in cui anche la localizzazione possa riguardare l'attività e quindi la funzione di parlamentare, si pone un altro problema: l'eccessività, la sproporzione e l'inutilità.

Dice lo stesso relatore che è necessario procedere a questa indagine perché nulla, ripeto, nulla emerge per le testimonianze dei dipendenti del centro fisioterapico e nulla emerge da ulteriori intercettazioni a carico degli stessi: cioè, il senatore Milo in questa indagine non c'entrava nulla! Il senatore Milo viene coinvolto perché, a seguito dell'indagine nei confronti di un altro parlamentare della Camera, il magistrato chiede agli Uffici della Camera la copia di tutte le fatture del centro fisioterapico ed emerge che c'è un altro parlamentare, proprio il senatore Milo, destinatario delle prestazioni. Quindi il magistrato Woodcock, il famoso magistrato che vuole mettere in galera mezza Italia (*Applausi del senatore Consiglio*) fa partire l'indagine anche nei confronti del senatore Milo. Questa è la reale e sostanziale verità! Due anni fa Woodcock scopre che c'è anche un senatore e vuole metterlo dentro, dunque inizia ad indagare, nulla trovando! Allora, a questo punto, attraverso il posizionamento, vuole dimostrare che il senatore Milo non è mai andato nel locale; locale che di cartiera non ha nulla, perché il centro fisioterapico prima aveva 50 dipendenti, poi, nel momento in cui sono state fatte le prestazioni, ne aveva 15 perché aveva perso l'accreditamento, ma comunque continuava tranquillamente a lavorare, effettuava le sue prestazioni ed emetteva le sue fatture.

Il senatore Milo, insieme ai suoi familiari, in specie suo figlio (cosa che lui non racconta), con prescrizioni mediche obiettive, fece quelle prestazioni; ma il magistrato vuole la prova che cerca e cioè che le prestazioni non siano state effettuate! Quindi attraverso il posizionamento cerca di vedere che il senatore Milo non è andato al centro.

A questo punto rilevano altre due delle notazioni, cioè l'inutilità e l'eccessività. Si vuole sapere dove sia andato il parlamentare per due anni di seguito, ma allora, se è vero l'assunto precedente, cioè quello funzionale, a questo punto ritorna l'eccessività: il magistrato vuole verificare dove sia stato per due anni un parlamentare in carica? Se abbia incontrato rappresentanti di altri partiti? Se sia andato dal Capo dello Stato? Se, renziano, sia andato da Berlusconi o se, berlusconiano, sia andato da Renzi? L'inutilità è nella eccessività! Per rilevare una fantomatica truffa di 5.000 euro si vuole costruire un precedente per cui un magistrato, qualsiasi esso sia, non soltanto Woodcock, può sapere dove sia stato chiunque di noi, chiunque di voi, un parlamentare o un esponente di Governo nei due anni precedenti, ovunque sia stato!

Nella eccessività è consustanzziata la persecuzione, non soltanto nei confronti del senatore Milo, ma anche nei confronti dell'intero Parlamento! E voi siete disattenti, voi non state a sentire perché è diventata moda il fatto che noi vogliamo introdurre nel mondo della politica italiana l'autoflagellazione, per cui, come si fece nel 1992 rinunciando all'immu-

nità parlamentare, adesso dobbiamo rinunciare a qualsiasi prerogativa, che però non è, come dice un collega, di cui non voglio citare nemmeno il cognome, un privilegio! L'assistenza sanitaria, infatti, viene pagata; è cassa mutua in attivo! Quindi non si tratta di privilegio, ma l'ignoranza regna sovrana.

E altra ignoranza si vuole aggiungere a quell'ignoranza minimale attentamente emendata dall'intervento della Presidenza, introducendo una limitazione di una giusta prerogativa che aiuti il parlamentare nella sua funzione, ossia che nessuno sappia o possa sapere, per un fatto minimale, occasionale o persecutorio, dove egli si trovi e voglia andare, altrimenti non provocheremo soltanto la preoccupazione di parlare, ma anche quella di andare dove vuole. (*Applausi dai Gruppi GAL e FI-PdL XVII*).

GIARRUSSO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (*M5S*). Signora Presidente, intervengo per rivolgermi ai colleghi che hanno presentato la richiesta di voto segreto: vi invito a pensarci bene e a ritirarla, colleghi.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Pensaci tu e lascia a me la mia libertà!

PRESIDENTE. Senatore Falanga, la prego.

GIARRUSSO (*M5S*). In questo momento infatti si sta parlando di privilegi: il primo è questa assistenza sanitaria, di cui non godono i cittadini fuori di questo Palazzo, e il secondo è questa immunità che dovevamo cancellare, perché qualunque cittadino fuori di questo Palazzo sarebbe già stato processato per una cosa del genere. Adesso il terzo privilegio: il voto segreto, per nascondere ai cittadini come si vota! (*Proteste dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Giovanardi. Commenti del senatore Falanga*). Affrontate questa cosa a viso aperto!

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, la questione sull'ordine dei lavori l'ha posta. La ringrazio.

MANCONI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCONI (*PD*). Signora Presidente, intendo dichiarare a titolo personale il mio voto di astensione.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Manconi.

CARRARO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, io sono uno di coloro che hanno firmato la richiesta di voto segreto. I cittadini italiani quando vanno a votare esprimono il loro voto in segreto, per cui non sento assolutamente di vergognarmi di una cosa della quale è giusto avvalersi. (*Commenti del senatore Giarrusso*).

PRESIDENTE. Senatore Carraro, il voto segreto in queste fattispecie è previsto dal Regolamento, quindi esercitiamo facoltà previste dal Regolamento del Senato.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico quindi la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di accoglimento della domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione ed utilizzazione di tabulati telefonici del senatore Milo, deputato all'epoca dei fatti... (*Brusio*) – colleghi, per cortesia! Se posso leggere l'oggetto della deliberazione mi sembrerebbe un passaggio abbastanza significativo della seduta di oggi – ...trasmessa dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti.

Ricordo che i senatori favorevoli voteranno sì premendo il tasto verde, i senatori contrari voteranno no premendo il tasto rosso e coloro che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza, premendo il tasto bianco.

In ogni caso, la luce che si accenderà sui terminali e sul tabellone luminoso sarà per tutti di colore arancione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo M5S*).

AMATI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI (*PD*). Signora Presidente, desidero segnalare che sul voto segreto ho votato in modo sbagliato.

PRESIDENTE. Il voto è segreto, senatrice Amati.

AMATI (PD). Preciso: il voto segreto l'ho espresso come mi pareva; è sul sostegno alla richiesta di voto segreto che desidero segnalare l'errore.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatrice Amati.

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 3) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Colomba Mongiello, senatrice all'epoca dei fatti (ore 20,17)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale (n. 3791/13 GIP) pendente presso il tribunale di Foggia nei confronti della deputata Colomba Mongiello, senatrice all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha proposto all'unanimità all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Mongiello, senatrice all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Crimi, se intende intervenire.

CRIMI, *relatore*. Signora Presidente, colleghi, mi rimetto alla relazione scritta, facendo un brevissimo sunto dei fatti, in modo che sia chiaro almeno di cosa stiamo parlando. Il documento in esame concerne la fattispecie del reato di diffamazione, per il quale è stata accusata l'ex senatrice Mongiello. Vorrei raccontare i fatti, anche a seguito di una relazione scritta e di un'audizione della senatrice Mongiello.

Il tutto ha inizio il 12 settembre 2012, quando l'allora senatrice Mongiello, nell'ambito dell'*iter* dei disegni di legge nn. 143, 263, 754 e 2403, nel far proprio l'emendamento 6.202 del relatore, affermava testualmente: «L'ente di Manfredonia, come molti colleghi sanno, è un ente fantasma che gestisce traffici modestissimi, spreca denaro pubblico per pagare le indennità dei commissari che da molti anni sono lì senza che abbiano compiuto un solo atto per migliorare l'operatività dell'infrastruttura portuale della Capitanata. Lo stesso sottosegretario Improta, rispondendo alla Camera a due interrogazioni, un mese fa ha dichiarato che l'autorità portuale

di Manfredonia è un organismo improduttivo, che succhia risorse economiche con circa il 50 per cento delle risorse destinate alle indennità dei commissari». Questo brano è stato tratto dal Resoconto stenografico della seduta.

Il contenuto di tale dichiarazione era stato sostanzialmente recepito in un comunicato, diramato dall'ex senatrice Mongiello subito dopo l'intervento in Assemblea nello stesso Senato, ed era stato successivamente ripreso dal quotidiano *on line* «Stato Quotidiano». Pertanto, sulla base delle dichiarazioni apparse sul quotidiano, è stata poi sporta una denuncia per diffamazione a mezzo stampa.

Va poi precisato che nella memoria scritta consegnata dall'ex senatrice Mongiello la stessa affermava che non intendeva comunque richiedere le garanzie di cui all'articolo 68 della Costituzione e che era suo intendimento sottoporsi serenamente al giudizio della magistratura. Tale affermazione – pur apprezzandone la buona volontà – comunque risulta priva di rilevanza sul piano giuridico-costituzionale, atteso che l'insindacabilità si configura, come ha osservato autorevole dottrina, quale «garanzia funzionale» preordinata appunto a tutelare l'autonomo esercizio della funzione parlamentare.

Ci auguriamo – ma questo è un commento del tutto personale ed avulso dalla relazione – che su tutto il tema delle immunità e dell'articolo 68 si possa andare avanti nel dibattito sulle riforme, per poterle modificare sostanzialmente e ridurle al minimo.

Comunque, considerando sia il dato sostanziale, cioè che le dichiarazioni sono state fatte dalla senatrice Mongiello nell'ambito di un dibattito parlamentare, sia il dato temporale, in quanto il tutto è avvenuto temporalmente nella stessa seduta in cui sono state fatte le dichiarazioni, la Giunta propone all'unanimità all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Mongiello, senatrice all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

GIOVANARDI (*NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*NCD*). Signora Presidente, richiamo i colleghi sul fatto che le affermazioni della senatrice Mongiello sarebbero gravemente, ripeto, gravemente diffamatorie. La senatrice Mongiello confermò infatti «l'opportunità di sopprimere un ente che non ha promosso alcun processo di sviluppo ed ha solo drenato denaro pubblico, per la gran parte finito

nelle tasche di Commissario e subcommissario, nominati su indicazioni del PdL». Una frase di questo genere, detta da un cittadino, lo porterebbe direttamente ad un processo per diffamazione. La Giunta, io dico giustamente, contrariamente al caso precedente (perché qui ormai la parzialità, a seconda dell'appartenenza politica di chi si sottopone al giudizio dell'Aula, diventa veramente insopportabile), ha rilevato che questo tema era già stato trattato in Aula dall'allora senatrice con parole e toni diversi, sicuramente non diffamatori come in questa frase pronunciata, e giustamente ha detto – ed è per questo che voterò a favore – che nei confronti di un parlamentare, di un rappresentante del popolo che ha la sola facoltà, diversamente dai magistrati, di parlare, di difendere il pensiero e di dire anche cose che un cittadino normale non può dire o non si sente di dire perché teme di essere trascinato in giudizio, c'è una prerogativa parlamentare che, in questo caso, difende l'ex senatrice Mongiello che ha goduto ed è giusto che goda di essa.

Però preannunciando il voto favorevole del Nuovo Centrodestra, davanti a votazioni come quella precedente, non posso che riaffermare che diventa sempre politicamente più rilevante e sempre più grave il fatto che questo Senato si muova sulla base di considerazioni che non hanno nulla dei due piatti della bilancia, che dovrebbero considerare le situazioni sulla base di quelle che sono e non dell'appartenenza politica.

GIARRUSSO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (*M5S*). Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, in conformità alla relazione del relatore.

ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*). Signori senatori, ribadisco, in linea con l'approvazione avvenuta all'unanimità in sede di Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, a nome del Gruppo Forza Italia, il nostro voto a sostegno dell'insindacabilità delle dichiarazioni espresse dall'onorevole Mongiello, senatrice all'epoca dei fatti contestati.

Il nostro è un convincimento reale, suffragato nel caso specifico da evidenze oggettive, perché le opinioni sono state espresse nell'ambito dell'attività parlamentare.

Qui non ci sono stati dubbi da parte di nessun rappresentante della Giunta, sul fatto che si dovessero rispettare le garanzie costituzionali che, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, sono riconosciute ai membri del Parlamento nell'esercizio delle proprie funzioni. Si tratta di guarentigie pensate e codificate per tutelare il ruolo di indipen-

denza ed autonomia dei rappresentanti del popolo. L'allora senatrice Mongiello aveva richiesto di sottoporsi al giudizio della magistratura ma, proprio in conseguenza delle prerogative parlamentari, tale scelta non è consentita in quanto non si tratta di un diritto nella soggettiva disponibilità di ognuno di noi.

Fin qui siamo tutti d'accordo, tutto bene. Tutti hanno difeso le garanzie costituzionali previste dall'articolo 68, compreso il senatore Giarrusso, quelle stesse garanzie costituzionali che poco fa hanno negato per il senatore Milo: perché sempre delle stesse garanzie si tratta!

Allora mi chiedo, e me lo chiedo con un fondo di amarezza, se l'onorevole Mongiello fosse stata una parlamentare di centrodestra avrebbe avuto lo stesso trattamento? Il mio interrogativo non è peregrino. In questo caso noi tutti ci siamo attenuti alle norme e ai fatti: in altri casi o, meglio, in altre decisioni della Giunta, invece, ha prevalso soltanto l'elemento numerico. Illustri precedenti hanno dimostrato come tutte le regole di diritto siano state stracciate in funzione di una appartenenza politica ostile, sacrificando la giustizia sull'altare dell'interesse partitico.

Questo non è, in nessun caso, un buon servizio al Paese, alle regole democratiche e, in un sistema parlamentare, al rispetto che dovrebbe sempre ispirare i rapporti tra maggioranza e opposizione.

In conclusione, ribadendo la nostra ferma convinzione nella necessità di far prevalere le prerogative costituzionali attribuite ai parlamentari per l'esercizio del loro mandato, non posso non sottolineare il rischio di incorrere in posizioni incoerenti da parte di quelle forze politiche che, troppo spesso, sacrificano tali guarentigie per inseguire il vento dell'antipolitica, ma ovviamente – come in questo caso – a senso unico.

Difendere l'autonomia delle funzioni parlamentari non significa reclamare impunità o anacronistici privilegi; significa prima di tutto difendere quel dettato costituzionale che non si può far proprio a giorni alterni, a seconda delle convenienze politiche di giornata o in base alla «popolarità» delle decisioni da prendere.

Per questo, invitando tutti i Gruppi parlamentari a non sacrificare sull'altare del gradimento della piazza la propria autonomia, confermo la nostra intenzione di voto a favore della non sindacabilità delle dichiarazioni espresse dall'onorevole Mongiello, in linea con la nostra visione garantistica della democrazia e delle istituzioni. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

BARANI (*GAL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL*). Signora Presidente, sarò telegrafico. Ovviamente, da socialista, riformista e garantista quale io sono apprendo con soddisfazione che anche i comunisti e massimalisti di quest'Aula, a mo' di figliol prodigo, siano tornati nel solco del garantismo europeo. (*Commenti dal Gruppo PD*). Benvenuti! Se Dio vuole, siete ritornati!

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni rese dall'onorevole Mongiello, senatrice all'epoca dei fatti.

È approvata.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

AIROLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Airola, per non essere eccessivamente disturbato, le suggerirei di aspettare qualche secondo per consentire ai colleghi di defluire dall'Aula.

Ha facoltà di parlare, senatore Airola.

AIROLA (*M5S*). Signora Presidente, è notizia di giovedì scorso che Salwa Bugaighis, nota attivista per i diritti umani in Libia, avvocato e figura centrale nel faticoso processo di democratizzazione libico, donna schierata contro ogni estremismo, sia stata barbaramente uccisa nel giorno delle elezioni politiche, presumibilmente da miliziani islamisti estremisti.

La Libia è a due passi dalle coste italiane, in una posizione strategica per i flussi migratori che incessantemente si dirigono e approdano in Italia e in Europa.

Ci domandiamo come mai, ad oggi, il Parlamento e il Governo non abbiano ancora deciso e attuato politiche, non dico lungimiranti, ma almeno contestualmente efficaci e mirate a favorire il processo democratico, sostenendo l'affermazione di una classe politica e sociale moderata, e non solo con il ricorso ad azioni militari e bombardamenti.

Tra l'altro, in questi giorni in cui si consumano altre tragedie in mare e sulle coste italiane, con altre vittime di guerre e di migrazioni disperate, ci troviamo con un decreto-legge di proroga della partecipazione italiana a missioni militari internazionali, scaduto l'altro ieri. Dovremmo attendere un'altra proroga, tra qualche mese, e nel mentre continuare con la solita politica che fa annunci, come quella sui nostri eroici ragazzi in missione e sugli eroici operatori di pace?

Questo comportamento non denota la serietà e la responsabilità con cui le istituzioni si dovrebbero occupare di politica estera. Ve lo dice uno che ha l'umiltà di essere appena arrivato in Commissione affari esteri. In particolare nell'area mediterranea e mediorientale, in Paesi come l'Iraq, l'Afghanistan e la Siria (è di questa mattina l'audizione con una ONG che opera in Iraq, dove la situazione è drammatica), tali attività sono importantissime per costruire una stabilità geopolitica e per garantire pace e sviluppo economico e democratico, anche e soprattutto per il nostro Paese e per l'Europa e non solo per i Paesi straziati dalla guerra.

Invito il Governo ad attivarsi immediatamente, perché dopo le guerre e i bombardamenti non si lascino sole le parti della società civile che ope-